

## EUROMEC S.R.L. - CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### 1. Ambito di applicazione:

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono applicabili ad ogni Contratto di Acquisto (di seguito anche il “**Contratto**”) stipulato tra Euromec S.r.l. (di seguito anche l’“**Acquirente**”) ed il fornitore di Euromec S.r.l. (di seguito anche il “**Fornitore**”) e costituiscono parte integrante ed essenziale dell’Ordine d’Acquisto (di seguito anche l’“**Ordine**”), salvo il caso in cui sia diversamente stabilito nell’Ordine e/o Contratto medesimo.

Eventuali modifiche o deroghe, anche successive all’Ordine/Contratto, saranno da ritenersi valide solo se espressamente confermate per iscritto dall’Acquirente.

Ai fini del documento in oggetto si definisce “Contratto” l’insieme di tutti i documenti contrattuali che disciplinano i rapporti tra l’Acquirente ed il Fornitore, ivi compresi l’Ordine d’Acquisto, le presenti Condizioni Generali di Acquisto ed i Documenti d’Acquisto così come definiti dal successivo art. 2); con l’espressione “Ordine” si fa invece riferimento all’ordine emesso dall’Acquirente per l’acquisto dei prodotti, il quale costituisce documento di riepilogo degli elementi essenziali del Contratto.

### 2. Documenti d’Acquisto:

Con l’espressione “Documenti d’Acquisto” si intende l’elenco di tutti i documenti, tecnici e commerciali, messi a disposizione dal Fornitore e/o dall’Acquirente con riferimento all’Ordine d’Acquisto ed a cui è subordinata l’efficacia dell’Ordine medesimo. Tale nozione comprende, pur se NON a titolo esaustivo, una descrizione e/o scheda tecnica, comprensiva altresì delle condizioni commerciali, uno o più disegni e/o capitolati tecnici ed eventuale altra documentazione tecnica che sia resa necessaria dallo scopo dell’Ordine. I Documenti d’Acquisto costituiscono parte integrante del Contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 1) delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

### 3. Responsabilità del Fornitore per la correttezza di Dati, Informazioni e Documentazione da Esso forniti:

Il Fornitore sarà ritenuto pienamente responsabile per la correttezza ed attualità della Documentazione fornita all’Acquirente, ivi compresi documenti tecnici, informazioni, descrizioni ed ogni altro dato trasmesso, sulla cui base lo stesso Acquirente abbia svolto attività d’ingegneria e/o abbia elaborato documentazione tecnica in generale, essenziali al fine del completamento dello scopo previsto nell’Ordine.

Ogni eventuale variazione dello scopo previsto nell’Ordine d’Acquisto imputabile ad errori, omissioni, carenze nella Documentazione trasmessa dal Fornitore legittima l’Acquirente a pretendere la fornitura aggiuntiva delle parti eventualmente mancanti in ragione dei suddetti errori, necessarie ai fini del raggiungimento dello scopo originariamente previsto.

### 4. Efficacia del Contratto:

Il Contratto di Acquisto diviene efficace al momento dell’**emissione dell’Ordine d’Acquisto** da parte dell’Acquirente.

### 5. Prezzo:

Il Prezzo pattuito comprende ogni e qualsiasi pagamento dovuto dall’Acquirente al Fornitore per il raggiungimento dello scopo di fornitura così come preventivamente definito all’interno dei Documenti d’Acquisto.

I Prezzi validi sono quelli indicati nell'Ordine d'Acquisto da intendersi come fissi ed invariabili per i prodotti indicati nell'Ordine medesimo.

Il Prezzo è stabilito tenendo in considerazione la c.d. "Vendor List" (elenco di fornitori/subappaltatori qualificati) laddove questa sia esistente ed applicabile.

Il Prezzo pattuito è da considerarsi nella valuta in vigore presso l'Acquirente, così come indicato nell'Ordine d'Acquisto (EURO).

## 6. Consegna:

La consegna dei prodotti avviene secondo le modalità ed i termini indicati nell'Ordine d'Acquisto che sono da intendersi come tassativi ed essenziali ai sensi dell'art. 1457 C.C.

La fornitura dovrà essere consegnata presso il luogo indicato nell'Ordine ed in modo tale da evitare che i prodotti subiscano danni.

I prodotti dovranno essere consegnati regolarmente muniti dei Documenti di Trasporto previsti dalla legge in vigore al momento della consegna; detti documenti dovranno riportare, oltre alle indicazioni stabilite dalla legge, il numero d'Ordine ed il Prezzo dei prodotti. Qualora la consegna faccia riferimento a più Ordini distinti, potrà comunque essere emesso un unico Documento di Trasporto, purché in esso si faccia un chiaro riferimento ai numeri d'Ordine a cui si riferisce la consegna.

## 7. Condizioni di pagamento:

Il pagamento avverrà secondo le modalità stabilite nell'Ordine d'Acquisto. In ogni caso, il pagamento è rigorosamente subordinato all'accettazione della fornitura da parte dell'Acquirente.

Nel caso in cui le Condizioni di pagamento NON siano state preventivamente definite all'interno dell'Ordine, sono da ritenersi valide ed applicabili le seguenti Condizioni: **BB 90 GG DFFM.**

## 8. Garanzia:

Il Fornitore garantisce che la fornitura corrisponda per quantità, qualità e tipologia a quanto definito nel Contratto e nell'Ordine d'Acquisto e che la stessa sia esente da vizi che potrebbero renderla inadatta all'uso a cui è destinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1490 C.C.

L'Acquirente è legittimato a denunciare vizi o difetti della fornitura entro **30 giorni** decorrenti rispettivamente dalla consegna, se palesi, o dalla scoperta, se occulti.

I Prodotti sono garantiti per un periodo di **un anno** dalla data di accettazione della fornitura da parte dell'Acquirente, fatta salva diversa indicazione riportata nell'Ordine d'Acquisto.

Durante tale periodo il Fornitore si impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le modifiche, riparazioni, sostituzioni necessarie a correggere errori, difetti o mancanze della fornitura sostituendo, ove l'Acquirente lo richieda, i beni consegnati con altri rispondenti alla garanzia fornita.

Sui prodotti, o parte di essi, sostituiti e/o riparati ai sensi del precedente paragrafo, inizierà a decorrere un nuovo periodo di garanzia di **un anno** dal momento della loro accettazione.

Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di garantire un adeguato rimedio entro un tempo ragionevole o nel tempo richiesto dall'Acquirente, quest'ultimo è legittimato a riparare o sostituire direttamente i beni difettosi o a farli riparare o sostituire da terzi addebitando al Fornitore le relative spese ovvero, a sua insindacabile scelta, di risolvere per intero o parzialmente il Contratto.

La fornitura che risulti in tutto o in parte difettosa, incompleta e/o inidonea all'uso sarà trattenuta presso l'Acquirente e rimarrà a disposizione per una successiva verifica congiunta con il Fornitore, da eseguirsi entro **15 giorni** dalla comunicazione che l'Acquirente rivolgerà al Fornitore.

#### **9. Clausola penale:**

- **PENALE PER RITARDATA CONSEGNA:** nel caso di ritardata consegna rispetto ai termini indicati nel Contratto e/o nell'Ordine d'Acquisto, il Fornitore sarà tenuto, nei confronti dell'Acquirente, al pagamento di una somma, a titolo di penale, pari all'**1%**, per ciascuna settimana di ritardo, dell'intero valore dell'Ordine; detta penale non potrà estendersi, in ogni caso, oltre il limite massimo del **10% del valore del Contratto**.
- **PENALE PER INADEMPIMENTO:** nel caso di inadempimento delle prestazioni oggetto del Contratto e/o dell'Ordine d'Acquisto, il Fornitore sarà tenuto, nei confronti dell'Acquirente, al pagamento di una somma, a titolo di penale, eventualmente indicata in misura fissa nel Contratto e/o nell'Ordine d'Acquisto.

Il pagamento delle suddette penali sarà addebitabile al Fornitore senza necessità per l'Acquirente di dimostrare l'esistenza di danni derivanti dalla ritardata consegna e/o dall'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 C.C.

Le suddette clausole penali sono da ritenersi valide ed efficaci solo se espressamente concordate per iscritto dalle Parti nell'Ordine d'Acquisto e/o nel Contratto.

#### **10. Passaggio di proprietà:**

La proprietà dei prodotti si trasferisce per effetto della **Consegna** degli stessi dal Fornitore all'Acquirente, salvo il caso in cui sia stato diversamente pattuito per iscritto dalle parti.

#### **11. Recesso:**

L'Acquirente avrà diritto di recedere dal Contratto nei casi previsti dalla legge o dal Contratto stesso.

L'Acquirente potrà inoltre recedere dal Contratto qualora venga aperta a carico del Fornitore una procedura concorsuale o un procedimento di liquidazione, previa comunicazione scritta al Fornitore.

In caso di recesso dal Contratto l'Acquirente avrà il solo obbligo di pagare le prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento dal Fornitore, salvo che sia intervenuta diversa pattuizione scritta tra le parti.

#### **12. Riservatezza:**

Fatto salvo quanto diversamente concordato in un separato accordo di riservatezza, il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziali, per un periodo di **5 anni** dalla data di presentazione, tutte le informazioni di cui venga a conoscenza, anche indirettamente, nel corso di e/o in ragione dell'esecuzione della prestazione oggetto del Contratto di Acquisto ed, in particolare, tutte le informazioni di natura commerciale e/o di *business* tra cui, a titolo esemplificativo ma non tassativo, condizioni di prezzo e/o di pagamento, formule, *knowhow* aziendale, idee, disegni, invenzioni suscettibili di formare oggetto di brevetto e/o registrazione, informazioni conservate per vie digitali/elettroniche, orali e/o scritte ( di seguito "**Informazioni Confidenziali**").

Le Informazioni Confidenziali non verranno rese note a terzi, neanche in forma parziale, fatto salvo il caso in cui la divulgazione sia necessaria ai fini dell'esecuzione del Contratto o per adempiere ad obblighi di legge.

### 13. Ispezioni e Controlli:

L'Acquirente è autorizzato in qualsiasi momento, previo congruo preavviso al Fornitore, a compiere visite ispettive presso quest'ultimo e/o presso società sub-fornitrici, al fine di verificare lo standard qualitativo della fornitura e lo stato di avanzamento dell'Ordine.

A tal fine il Fornitore si impegna a garantire il libero accesso alle proprie sedi ad ai propri stabilimenti nonché a quelli di eventuali terzi, previo congruo preavviso.

Il Fornitore si impegna inoltre ad eseguire i controlli, le prove ed i collaudi richiesti dall'Acquirente esibendo, se necessario, la relativa documentazione ed i risultati delle prove eseguite.

Qualora, al termine di verifiche presso il Fornitore, l'Acquirente constati che l'esecuzione della fornitura non proceda secondo le condizioni stabilite e/o non sia conforme agli standard qualitativi pattuiti, l'Acquirente sarà legittimato ad intervenire direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al Fornitore, ovvero, a sua insindacabile scelta, a risolvere per intero o parzialmente il Contratto.

### 14. Assicurazione:

Il Fornitore si impegna a stipulare idonee polizze assicurative a copertura del rischio conseguente alla responsabilità civile che possa derivare da inadempimenti totali o parziali delle proprie obbligazioni e da tutti i rischi connessi, incluso il rischio conseguente alla fornitura di prodotti difettosi ed il caso di infortunio e/o danno a persone o cose, anche proprie e/o di terzi, conseguente o comunque inerente all'attività svolta dal Fornitore per l'adempimento del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1917 C.C.

Il Fornitore si impegna inoltre a fornire all'Acquirente, su richiesta di quest'ultimo, copia delle suddette polizze assicurative.

### 15. Forza maggiore:

Costituisce Forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza (di seguito anche "**Evento di Forza Maggiore**") che impedisce ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento fornisca la prova: i) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; ii) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del Contratto; iii) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla parte interessata.

Per quanto attiene le condizioni di cui alle lett. i) e ii) opera una presunzione circa la loro sussistenza qualora ricorrano i seguenti eventi: a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atto di nemico straniero, mobilitazione militare; b) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria; c) restrizioni dei transiti commerciali o di valuta, embargo; d) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, espropriazione, acquisto forzoso, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; e) calamità, epidemia, catastrofe naturale o evento naturale estremo; f) esplosione, incendio, distruzione di equipaggiamenti, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o corrente elettrica; g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici. La condizione di cui alla lett. iii), al contrario, dovrà in ogni caso essere provata dalla parte interessata.

La parte che invochi con successo la presente clausola viene esonerata dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, e da qualsiasi responsabilità per danno o inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'Evento di Forza Maggiore impedisca l'adempimento, a patto che ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produce effetto dal momento in cui l'avviso raggiunga l'altra parte. Quest'ultima potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data

della comunicazione ma solo allorquando la prestazione da sospendere derivi dalle obbligazioni non adempiute in virtù dell'Evento di Forza Maggiore e si tratti di prestazioni passibili di sospensione.

Qualora l'Evento di Forza Maggiore, che determina l'impedimento, abbia una durata superiore a **sei mesi** ciascuna parte avrà diritto a risolvere il Contratto previo congruo preavviso all'altra parte, salvo il caso in cui sia intervenuto diverso accordo scritto tra le parti.

#### **16. Clausola contrattuale ex D.Lgs 231/2001**

La sottoscrizione del Contratto d'Acquisto comporta l'assunzione da parte del Fornitore del rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, nr. 231 e successive modifiche ed integrazioni, oltreché il rispetto del Codice Etico di Euromec S.r.l., parte integrante del Modello ex D.Lgs. 231/2001, entrambi adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione di Euromec S.r.l. datata 09/03/2022. In caso di violazione del Modello ex D.Lgs 231/2001 e/o del Codice Etico adottati da Euromec S.r.l. quest'ultima potrà risolvere Contratto con effetto immediato mediante invio di comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC, essendo detta violazione considerata quale grave inadempimento contrattuale.

#### **17. Legge applicabile e Foro competente:**

Il Contratto è sottoposto alla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o al Contratto stipulato saranno dalle Parti devolute al Foro competente di Brescia (IT).

Timbro e firma

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il Fornitore dichiara espressamente di approvare ed accettare le clausole di cui ai seguenti punti delle Condizioni Generali di Acquisto sopra riportate: 3) Responsabilità del Fornitore per la correttezza di Dati, Informazioni e Documentazione da Esso forniti; 4) Efficacia del Contratto; 5) Prezzo; 6) Consegna; 7) Condizioni di pagamento; 8) Garanzia; 9) Clausola penale; 10) Passaggio di proprietà; 11) Recesso; 12) Riservatezza; 13) Ispezioni e Controlli; 14) Assicurazione; 15) Forza maggiore; 16) Clausola contrattuale ex D.Lgs 231/2001; 17) Legge applicabile e Foro competente.

Timbro e firma

---